




TITUTO COMPRENSIVO "A. Rosmini – Giovanni XXIII"
Via Santa Croce, 110 – 88900 Crotone – Tel. 0962-23010
E-mail: kric813003@istruzione.it PEC: kric813003@pec.istruzione.it
Cod. Mecc. KRIC813003 Cod. Fisc. 03056600798



Contratto di servizi per la designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO) esterno ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679

L'anno 2024, il giorno diciassette del mese di dicembre, con il presente contratto, redatto in triplice copia, da far valere a tutti gli effetti di legge, fra:

Istituto Comprensivo A. Rosmini – Giovanni XXIII, con sede in Crotone alla Via Santa Croce, 110, c.f. 03056600798, in persona del legale rappresentante pro-tempore Dott.ssa Maria Fontana Ardito, di seguito Istituto Scolastico

e

Avv. Salvatore Fabrizio Pontieri, nato [redacted] c.f. [redacted], del Foro di Crotone, dall'altra parte

PREMESSO CHE

- gli artt. 37-39 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" (di seguito GDPR), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introducono la figura del Responsabile della protezione dei dati personali (DPO);

- l'art. 37 del Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il DPO quando: a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali; b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure c)

le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10;

- il DPO "può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi" (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato "*in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39*" (art. 37, paragrafo 5) e "*il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento*" (considerando n. 97 del GDPR);
- l'Istituto Scolastico è tenuto alla designazione obbligatoria del DPO nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del GDPR;
- l'Istituto Scolastico, dopo l'espletamento del colloquio tecnico e motivazionale e dopo averne valutato il curriculum professionale, ha ritenuto che l'Avv. Salvatore Fabrizio Pontieri, disponibile a ricoprire il ruolo di DPO dell'Istituto Scolastico, è in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del GDPR, per la nomina a DPO alla luce della comprovata esperienza sul campo maturata in materia da molteplici anni, consolidata conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati personali e delle procedure amministrative che caratterizzano il settore, nonché alla capacità di promuovere una cultura della protezione dati all'interno dell'Istituto;
- l'Avv. Salvatore Fabrizio Pontieri risulta, pertanto, persona con adeguate qualità professionali e idonea a supportare l'Istituto nella dimostrazione della conformità al regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali alla luce della natura dei trattamenti effettuati dall'ente;
- l'Istituto Scolastico ritiene che la sua qualifica e/o ruolo sia compatibile con la funzione di Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) alla luce delle linee guida dei Garanti privacy europei e dei provvedimenti e orientamenti del Garante privacy nazionale;; tutto quanto sopra premesso

SI CONIVENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. Le premesse sono da intendersi parte integrante ed essenziale del presente atto.
2. L'Istituto Scolastico designa l'Avv. Salvatore Fabrizio Pontieri, che accetta,

responsabile della protezione dei dati personali (DPO).

3. Il DPO, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del GDPR è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
 - a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
 - b) sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorveglierne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del GDPR;
 - d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
 - e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
4. Il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

Il sopra citato soggetto è tenuto:

- a) nel caso di ispezioni a raggiungere la sede dell'ente oggetto di accertamento entro un'ora dall'inizio delle operazioni di verifica;
 - b) a garantire nel caso di *data breach* la propria reperibilità entro le 24 ore.
5. Il DPO è tenuto a rispettare le norme in materia e di segreto o confidenzialità nello svolgimento dei propri compiti, in conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri (articolo 38, paragrafo 5) ed a mantenere la riservatezza sulle informazioni e sui dati di cui sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento del suo ruolo anche successivamente all'espletamento del suo contratto.

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall'Istituto Scolastico

6. L'Istituto Scolastico si impegna a:

- a) mettere a disposizione del DPO le seguenti risorse al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
 - b) mettere a disposizione del responsabile dati, informazioni, accesso a banche dati, software e archivi dell'Istituto;
 - c) assicurare che il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti;
 - d) assicurare che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali, anche mediante riunioni mensili;
 - e) garantire che il DPO eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;
 - f) non rimuovere o penalizzare il DPO in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
 - g) mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (articolo 24, paragrafo 1 GDPR).
7. Il compenso per l'attività del DPO è convenuto in € 1.040,00 (millequaranta/00) annui, comprensivo di ogni accessorio di legge.
 8. Il presente contratto avrà durata sino al 31.12.2025 a decorrere dalla data di sottoscrizione.
 9. Il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali saranno indicati nel registro dei trattamenti dell'ente.
Il nominativo e i dati di contatto del Responsabile saranno comunicati al Garante per la protezione dei dati personali attraverso l'invio di un'apposita scheda.
I dati di contatto saranno riportati nell'informativa privacy fornita agli interessati e sul sito istituzionale con indicazione che gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento (art. 38).

Istituto Comprensivo A. Rosmini – Giovanni XXI - Avv. Salvatore Fabrizio Pontieri

